

*Ma chi tace non dice proprio nulla?* Sono innumerevoli e di ogni epoca le frasi e le massime sul silenzio, ma forse il ricordo più immediato (questo almeno il mio caso) va a «The rest is silence», le ultime parole pronunciate dall'*Amleto* di William Shakespeare (V.2) prima della morte. È una chiusa che, facile immaginarlo, nel contesto della tragedia ha dato luogo a interpretazioni contrastanti e talora antitetiche, ma quella 'usuale' identifica il silenzio legato al trapasso in un nulla definitivo, irreversibile. Tuttavia nell'esistenza che l'uomo conduce in contatto con i propri simili al suo silenzio è ricollegabile una molteplicità di significati, che in fondo gli accreditano una peculiare forma di vita, e anche una complessità non inferiore a quella della parola, il suo contrario, ammesso che in ultima analisi lo sia davvero. Svariate, e in genere elusive, le cause del silenzio – per esempio, impossibilità di parlare, patologica o da coartazione, tecnica comunicativa che induce l'interlocutore a chiederne la ragione e a spiegarci meglio, contrasto di intensità variabile rispetto ad affermazioni o scelte non condivise, volontà di isolarsi o di restare indisturbati, accettazione, ancorché magari non piena e convinta, di un'idea o di un proposito altrui –, e pressoché infinite le espressioni e gli stati d'animo che si possono attribuirgli, come «passività, pavidità, viltà, stupidità, pudore, timidezza, riserbo, prudenza, compiacenza, plauso, disprezzo, derisione, offesa, spiritualità, sottomissione, diversità, sofferenza, costrizione, pietà, dignità, astuzia, complicità, tracotanza e superiorità». E, senza pretendere di essere esaustivi, si potrebbe forse aggiungere insensibilità, normalmente diffusa, di fronte a un problema che dovrebbe invece far gridare le coscienze e dare sfogo all'indignazione, resa dall'ossimoro, un poco abusato ma sempre tra i più icastici, del 'silenzio assordante'. Ecco pertanto che «quello del silenzio non è mai un problema banale o privo di sfumature», come scrive Francesco Arcaria, «*Chi tace non dice nulla*». *Il silenzio nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2023, un minuscolo libretto di 67 pagine inserito nella collana *Mimesis/Accademia del Silenzio* (n. 53), ma dalla sintesi efficace e densa di concetti, da cui derivano i brani virgolettati (11-12). E in campo giuridico il silenzio non perde certo la sua valenza ambigua, diventa anzi, se possibile, un nodo ancora più intricato, ove al volto negativo si contrappone, talora in forma evidente, quello della positività, come nel silenzio assenso amministrativistico, onde non è dato ricollegarvi sempre (*lato sensu*) un disva-

lore, come quando per esempio è la parola a colorarsi di tale valenza rivelando un segreto al quale si era tenuti e che doveva rimanere custodito, appunto, nello scrigno del non detto (o del non scritto, ch  nella sfera umana anche questo   silenzio). Anche in tal caso il diritto romano esercita una ineludibile *vis attractiva* come ambito epistemologico in cui rinvenire le radici storiche pi  specificamente rivelatrici, perch , se si considera – poniamo – la Grecia antica, ogni aspetto della vita vi appare invece connotato dal *logos*, dalla parola, espressa nel discorso, nella recitazione e nel canto, per cui nel suo diritto, non elaborato dai giuristi, manca del tutto quella valenza del silenzio che indirizza la soluzione ermeneutica, plasma l’atteggiarsi di taluni istituti, ne modula l’evoluzione storica, dando luogo a *technicalities* di decodificazione sul piano casistico e pratico come su quello della riflessione teoretica. Nei testi giurisprudenziali classici il termine *silentium* compare soltanto quattordici volte, mostrando tuttavia una peculiare gamma polisemica, che pu  acquistare una *reductio ad unum* esclusivamente in chiave di riscontro, o se si vuole di risposta, positiva o negativa, a una precedente domanda, la cui configurazione del resto incide in modo sensibile sulla valenza da attribuirgli. Ma ci  non esaurisce le potenzialit  ricollegabili al silenzio, in quanto esso si colora di particolari e ulteriori significati in rapporto ad *Auslegungsregeln* generalmente condivise nella considerazione di determinate figure giuridiche, come il *favor matrimonii*, il *favor testamenti*, o di entit  valoriali di natura politica o morale, come l’*utilitas publica* e l’*honestum*, oppure anche, sul versante opposto, di macchie disonorevoli, come per esempio l’*indignitas*. L’Autore si chiede se sia possibile configurare una sorta di «statuto autonomo del silenzio», e risponde che in tal senso le vie possibili sono due: o ci si ferma alla sua identificazione come mera *quaestio facti* che impedisce *a priori* ogni forma di teorizzazione, concedendo soltanto, semmai, una sorta di catalogazione abbastanza asettica delle risultanze sul piano casistico; o si considera il silenzio una *quaestio iuris*, ponendosi dall’angolo visuale dell’*homo tacens*, il quale in ultima analisi una volont  la esprime: anomala, d’accordo, in tono minore, ‘affievolita’, plasmata dalle circostanze, eccetera, ma pur sempre un’entit  volontaristica la quale, sebbene con difficolt , pu  diventare oggetto di analisi teorica. Lo Studioso rivela una propensione per la prima, legata a «una “casistica” del silenzio quale fatto “singolare” da interpretare volta per volta» (20), avulsa come tale da schemi predeterminati, concedendo che per smussarne un poco l’ambiguit  si possono delineare tre ipotesi di fondo: la pi  comune rapporta il silenzio a un non-fatto, la seconda a una manifestazione tacita di volont , la terza a una dichiarazione di volont , ma con la precisazione che alla base della scelta specifica stanno ogni volta – e sono determinanti – presupposti storici, sociali, di costume, di *qualitas perso-*

*narum*, che rendono abbastanza labili i confini fra le tre direttrici ermeneutiche. Come scrive efficacemente l'Autore (27), colui che sceglie il silenzio intende «operare una frattura tra comportamento esteriore e contenuto interiore», e per quanto lo concerne si assume la sola responsabilità riguardante, appunto, il non dire, accollando alla controparte il compito della sua decodificazione. Sotto questo profilo, come si è accennato, il silenzio può anche porsi in più di un caso come una sorta di opzione tattica. Nella considerazione giuridica del silenzio, ove la gamma dei significati è assai ampia e refrattaria a una rigida classificazione, almeno un punto, tuttavia, appare abbastanza univoco: vi sono casi in cui, per il rapporto giuridico al quale sta dando vita, il soggetto non può pensare di trovarvi impunemente rifugio, in quanto *silere* significa allora *celare* e implica una precisa responsabilità. Così per esempio il venditore può tacere sui vizi della merce che il compratore è in grado di cogliere con l'ordinaria diligenza, ma non su quelli occulti che lui soltanto conosce traendo in inganno l'*emptor*, secondo la nota previsione editale degli edili curuli (ma lo dice con chiarezza anche Cicerone nel *De officiis*). Nel campo del diritto processuale, se pensiamo alla *legis actio sacramento in rem* la mancata *contravindicatio* implica per ciò stesso la soccombenza processuale, e lo stesso accade in caso di silenzio nel giuramento decisorio, deferito o riferito: anche qui il risultato è automatico, giacché chi giura vince e chi non giura soccombe. Al contrario, nell'adattamento negoziale della citata *legis actio* che dà luogo all'*in iure cessio* il silenzio diventa parte integrante dell'atto traslativo, ed è il caso più evidente in cui il non detto si identifica in un atto voluto in chiave *construens*. In altre ipotesi, il silenzio del *pater familias* circa il fidanzamento della figlia è equiparato a una tacita espressione di volontà positiva, giacché è il dissenso che si ritiene vada espresso (D. 23.1.7.1 [Paul. 35 *ad ed.*]); e diverse sono le evenienze in cui il silenzio vale tacita conferma, posto che in determinate circostanze la giurisprudenza si risolve a non pretendere di più. In altri casi il *silere* di un soggetto è invece interpretato come rinuncia a un diritto, come nella *patientia* rispetto a una costruzione del vicino che altera a danno del primo il flusso delle acque (D. 39.3.19 [Pomp. 14 *ad Q. Muc.*]); o di mancato esercizio del *ius prohibendi* nella proprietà (D. 8.2.27.1 [Pomp. 33 *ad Sab.*]; D. 8.5.11 [Marcell. 6 *dig.*]; D. 10.3.28 [Pap. 7 *quaest.*]); altre volte ancora il silenzio determina sul piano civilistico una responsabilità in capo all'avente potestà che tace, non opponendo un preciso divieto, rispetto ad attività commerciali esercitate dai sottoposti (D. 14.1.1.5 [Ulp. 28 *ad ed.*]; D. 14.4.1.3 [Ulp. 29 *ad ed.*]). In definitiva, talora si vede nel silenzio un *quid* totalmente neutro poiché ogni attribuzione volontaristica è negata, in altri casi vi si riconnette una forma di manifestazione di volontà in differenti direzioni; però, come tiene a precisare l'Autore, silenzio e

manifestazione di volontà non sono mai considerati ‘fungibili’, non vengono insomma confusi, e ciò sia sotto il profilo fenomenologico sia sotto quello giuridico, ma restano sempre giustapposti: altro insomma è *non negare*, altro è *velle*; altro *non dissentire*, altro *consentire*. Ne costituisce una chiara riprova il passo di Paolo (D. 50.17.142 [Paul 56 *ad ed.*]), originariamente in tema di *confessio in iure*, che i commissari di Giustiniano, decontestualizzandolo, hanno collocato nel titolo *De diversis regulis iuris antiqui: Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare. Prima facie* si tratta di un testo connotato da una disperante ambiguità tautologica («ambiguo come un oracolo» [42]), perché dalla sua lettura si ricava soltanto che chi tace non dice nulla, ovvero, in termini ancora più asciutti, che il silenzio è il silenzio. Poi tuttavia, a un esame assai più attento come quello dell’Autore, il testo si rivela tutt’altro che privo di suggestioni. In primo luogo conferma la già accennata conclusione per cui il silenzio non è catalogabile tra le manifestazioni di volontà, dalla quali rimane invece ben distinto. Contraddice, poi, la massima, di origine canonistica, ma in seguito entrata nell’uso comune, che chi tace consente: in realtà chi tace non proferisce verbo, e questo è tutto; che poi in determinati casi si finisca col trarre la conclusione per cui è come se il *tacens* avesse approvato è palesemente altra cosa. Paolo intende dire che, premesso che chi tace non afferma e non nega, si apre la via all’intervento del magistrato al quale spetta il compito di attribuire una concreta conseguenza a quel non dire. La fonte sembra inoltre considerare il silenzio non solo come un mero dato di fatto ma anche come un’opzione ammessa in ambito processuale, escludendo così un obbligo di parlare, per cui «viene garantita alle parti in causa la più ampia libertà di sottrarsi a qualsiasi contributo dichiarativo» (49), e in tal modo questo diritto al silenzio ne corrobora la potenzialità di autodifesa. Del resto dagli scritti dei retori emerge anche una considerazione del silenzio come «forma comunicativa in ambito giudiziario» (54). Ciò non si pone dunque come pregiudizievole alla ricerca della verità: ovviamente non di quella assoluta, metafisica, incarnata dal Cristo, il quale rimane in silenzio di fronte alla domanda rivoltagli da Pilato «Che cos’è la verità?» [così la versione corrente, ma anche – io credo – «Che cos’è verità?»: Gv. 18.38 - *tí estin alétheia?*], bensì la verità processuale, una delle verità consentite agli umani, che tende alla maggiore aderenza possibile a quanto è accaduto. D’altronde, per sua natura, in assenza del convenuto il processo dell’*ordo* non può essere celebrato, ma quello della *cognitio* sì, e le fonti attestano che il contumace, parte silente per antonomasia, può anche vincere la causa se risulti avere dalla sua la ragione (D. 5.1.73 pr. [Ulp. 4 *de omn. tribun.*]). L’ultimo argomento è quello del segreto, che si pone un po’ come l’altra faccia del silenzio. Non vi è traccia nelle fonti di un nucleo primigenio del segreto professionale, ma in am-

bito privatistico è indubbia, lungo l'intero arco della storia giuridica romana, una profonda e connaturale rilevanza del segreto con riguardo al testamento e alle sue forme. Nel campo del diritto pubblico un'ipostasi del segreto è legata alla nomina del dittatore descritta da Livio (9.38.14): *consul ... nocte deinde silentio, ut mos est, L. Papirium dictatorem dixit*, ove il quadro intriso di mistero delineato dallo storico è innanzitutto funzionale a una incontaminata presa degli auspici (Liv. 8.23.15), ma, sotto altro pregnante profilo, lo stesso appare con la *facies* occulta di uno dei riti del potere: lo specchio di una simbiosi tra questo e il segreto adombrata in chiusura dall'Autore, e che, più in generale – l'arcano come nucleo intimo del potere –, richiama le vibranti pagine del *Massa und Macht* di Elias Canetti (Hamburg 1960; trad. it. *Massa e potere*, Milano 1981, 350-358).

Noxae datio: *tra vendetta, risarcimento e costruzioni dogmatiche*. Nella lingua latina 'noxa' è il delitto, l'illecito dal quale deriva il nocumento, e al contempo la riparazione mediante *deditio* del suo autore, ma nelle Istituzioni di Giustiniano (4.8.1) il vocabolo è riferito al «corpo che nocque», ossia all'agente, e *noxia* è chiamato il *maleficium*. Tuttavia nelle fonti tecniche il ricorso a tali termini si riscontra soprattutto in tema di delitti commessi da *filii familias* e servi nonché, in ambito assai più ristretto, di danni provocati da animali. È il campo della nossalità, uno dei caratteri delle azioni penali, in base alla quale al *pater familias* o al *dominus* convenuto dall'offeso è data la scelta se pagare l'*ae-stimatio litis*, oppure *noxae dedere*, ossia consegnare il colpevole al soggetto passivo del delitto e in tal modo liberarsi da ogni addebito. Gaio (4.75) ritiene che la citata alternativa, peraltro dalle radici ancestrali, risponda a una *ratio* da condividersi, poiché – egli argomenta – non sarebbe conforme all'*aequitas* che l'avente potestà fosse vincolato a una perdita che eccede il valore del sottoposto: *Erat enim iniquum nequitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisve damnosam esse*. Sebbene, a rigore, non sempre sia riscontrabile una effettiva nequizia, in quanto è vero che furto rapina e ingiuria sono dolosi, ma il danneggiamento può essere pure dovuto a colpa e l'*actio legis Aquiliae* è nossale (Gai. 4.76); inoltre, mentre per i servi una valutazione si presenta in termini lineari – per esempio il padrone rischia di dover pagare mille per un servo che vale cento –, per i *filii familias* la questione appare più complessa, e del resto rimane priva di soluzione, anche perché nel diritto giustiniano la dazione a noxa – in declino almeno dall'età severiana per i liberi *in potestate* – riguarda soltanto gli schiavi, onde il *Corpus Iuris* non viene in soccorso. Si è anche pensato di interpretare diversamente il passo citato, cioè allusivo a una sopravvenuta inammissibilità di espriare il delitto con un *corpus* diverso da quello dell'of-

fensore, come quello del *pater* o di un altro membro del clan, che però la prosa di Gaio mi sembra avallare a fatica. Del tema della nossalità, e in particolare di un aspetto della medesima nel pensiero della giurisprudenza classica, si occupa il recente libro di Mariateresa Amabile, *Actionem resuscitari? Note sulla 'noxā' in Gaio*, Torino 2023, VIII-89. Dopo aver dato conto in sintesi dello statuto della figura giuridica, ovvero degli aspetti tecnici in rapporto all'avente potestà dei delitti commessi da *filiī familias* e servi, l'Autrice riporta già *in limine* quello che costituisce il passo-chiave sul quale si impernia la ricerca: si tratta di Gai. 4.78, ove l'istituzionista, dopo avere precisato che se un figlio commette un delitto ai danni del padre o un servo ai danni del padrone, ciò non dà luogo ad alcuna azione in quanto nessuna obbligazione può sorgere tra sottoposto ed esercente *potestas*, e che lo stesso vale se l'autore dell'illecito finisce nella potestà di altri oppure diventa *sui iuris* (né lui, né il nuovo esercente *potestas* possono essere convenuti in giudizio), passa a considerare il caso in cui il figlio o il servo in potestà di Tizio commetta un delitto ai danni di Caio e in seguito venga a trovarsi *in potestate* di quest'ultimo, riferendo in proposito una *dissensio* tra le due scuole: poiché si configurava una situazione che ne avrebbe impedito la nascita, i Sabiniani sostenevano che l'*actio* per ciò stesso si estinguesse (*intercidere putant*) con impossibilità di esercitarla anche in caso di successiva uscita del figlio o del servo dalla potestà di Caio, secondo i Proculiani invece l'azione sarebbe entrata in uno stato di quiescenza per poi 'risvegliarsi', 'rivitalizzarsi' – '*actionem ... resuscitari*', appunto, come da titolo del libro – qualora l'offensore fosse diventato una persona *sui iuris*. Un *excursus* puntuale e interessante è dedicato nel capitolo II (19-42) alle teorie sull'origine, sicuramente antichissima, della *noxae deditio*, ove, pur nell'intuibile varietà delle opinioni, l'immagine della vendetta, in genere non disgiunta dall'espiazione, occupa un ruolo primario. Un particolare rilievo conserva in proposito il saggio del 1947 di Fernand de Visscher, che distingue una fase primigenia dominata dalla vendetta privata (il gruppo dell'offensore consegna quest'ultimo al gruppo dell'offeso per evitare ripercussioni a proprio danno); poi la *noxae deditio* verrebbe attratta entro un sistema legale nei termini che conosciamo fondati sull'alternativa: solo ora l'avente potestà potrebbe, in certi casi, tutelare l'autore del delitto pagando il debito che ne è sorto; infine, ultima fase, sull'esercente *potestas* cadrebbe l'obbligo di addivenire alla composizione. Tuttavia, come si è detto, le ricostruzioni ipotetiche sono molteplici e in buona parte di esse è dato rilevare aspetti suggestivi. Ritornando alle origini, il profilo dell'espiazione suggerisce all'Autrice un collegamento *ad sensum* con la figura della sacertà, in quanto (29) «l'idea della consegna del *maleficus*, vivo o morto, come dell'*homo sacer*, lega la responsabilità al corpo, fisicizzandola», anche se, come la stessa precisa,

è necessario aggiungere che i testi non assimilano in alcun caso l'*homo sacer* al servo segnato dalla *noxæ* (la quale, come è noto, *caput sequitur*), né quest'ultimo, a differenza del primo, può essere ucciso impunemente da chiunque al fine di stornare eventi perniciosi che investono l'intera comunità. Si è accennato poco sopra alla facoltà di consegnare all'offeso la persona dell'offensore o, in alternativa, il suo cadavere e ciò ritorna a dimostrazione del carattere espiatorio-vendicativo che connota la dazione nossale, ma, a dire il vero, se si focalizza l'insegnamento di Gaio riferibile al II secolo (4.81), questo crudo '*dead or alive*' non trova riscontro, perché sebbene il passo presenti una lacuna non appare discutibile che l'istituzionista esclude l'opzione della consegna di un morto, da intendersi nel senso di un soggetto ucciso in relazione all'illecito commesso, precisando però che se la *deditio* riguarda una persona deceduta per altre cause (*qui fato suo vita excesserit*), l'aveute potestà *aeque liberatur*. Al contrario, i *Fragmenta Augustodunensia*, 4.82-84, nell'ambito di una suggestiva trattazione della nossalità, ammettono per l'uomo, non per l'animale, la facoltà di consegnarne le spoglie, o anche una qualche parte del corpo (senza vita, ritengo debba intendersi): non però, a giudizio di taluni, i capelli o le unghie – benché nella religione arcaica dotati di valenza magica –, in quanto non si tratterebbe di *partes corporis* ma di appendici poste all'esterno (*additamenta ... foris posita*). Il tardo commentatore di Gaio esponeva poi la ragione per cui del servo si poteva consegnare anche il cadavere, ma nel palinsesto di Autun la scrittura si interrompe. Nella *deditio* dell'uomo ancorché morto è comunque chiaro il profilo della vendetta in contrasto con quello del risarcimento, posto che nel caso di danno arrecato dall'animale, che *ratione caret*, si contempla soltanto la consegna dello stesso in vita, sì da consentirne un'utilizzazione. L'idea da un lato vendicativa dall'altro purificatoria della *noxæ deditio* trova un riscontro anche nella *deditio* militare, di cui l'Autrice allinea i vari casi (35-41): famoso quello relativo a Cesare, il trionfatore della guerra gallica, che Catone, in intransigente controtendenza, voleva fosse consegnato ai barbari per purificare la comunità messa a repentaglio dal suo tradimento, giacché tempo prima aveva imprigionato degli ambasciatori, com'è noto inviolabili, per aggredirne proditoriamente le tribù di appartenenza. La Studiosa osserva però che nella *deditio* militare l'elemento vendicativo sembra prevalere su quello catartico a beneficio della collettività, mentre nella *noxæ deditio* privatistica si rivela primario il fine della liberazione dell'aveute potestà dal 'debito' legato a un delitto del sottoposto. Riprendendo poi con un esame dettagliato il già citato testo di Gaio (4.78), l'Autrice si discosta dalla tesi di Gianluigi Falchi, giungendo a una soluzione in certa guisa opposta, secondo la quale l'opinione sabiniana non può dirsi innovativa, giacché persegue l'interesse originario alla vendetta corporale, in quan-

to vi è sotteso che «l'assoggettamento personale sull'offensore rivive anche quando questi sia entrato nella *potestas* dell'offeso per vie traverse, non a seguito di *noxae datio*»; e siccome il soggetto passivo del delitto si è comunque trovato ad avere alla sua mercé colui gli ha arrecato danno e ha rinunciato a vendicarsi, per ciò stesso ha rinunciato a ogni diritto. La soluzione proculiana, connotata da «un'ottica elastica, patrimoniale ed economicistica» (75) concentra invece l'attenzione sul soddisfacimento del credito della vittima, il cui appagamento entra in uno stato di quiescenza ma con la possibilità, in base a determinati presupposti, di risvegliarsi. Giustiniano, in un clima di avanzata erosione dei caratteri 'forti' della *patria potestas*, accoglierà, senza menzionare la *dissensio*, la soluzione dei Sabiniani, secondo la quale l'ingresso del servo nella potestà della vittima (come già detto il figlio è uscito di scena) estingue l'azione. La *noxae*, in definitiva si presenta bifronte, ossia con un volto fisico e un volto patrimoniale, ed è quest'ultimo a essere privilegiato dai seguaci di Nerva e Proculo, per i quali il possesso del colpevole in definitiva non può dirsi sufficiente al risarcimento del danno. Il saggio di Mariateresa Amabile, curato e scritto in una prosa scorrevole, si legge con interesse e si fa apprezzare in particolare per la felice scelta del tema, che, pur in un campo come quello della nossalità ampiamente praticato, isola un aspetto specifico rimasto alquanto nell'ombra individuandovi valenze relative alla ricostruzione della figura della *noxae* nelle sue origini e nella successiva evoluzione lungo l'arco della storia giuridica romana. Certo, la disputa tra le due *sectae* muove da un'ipotesi che appare un po' ai limiti di una plausibile casistica (piacerebbe ai declamatori): se ciò vale per il servo – e l'Autrice non manca di sottolinearlo (50 e nt. 16; 76 nt. 24) –, *a maiori* si mostra tale per il *filius familias*, in quanto si dovrebbe pensare a un soggetto (per esempio) derubato, il quale prima adotta il ladro – ché non si vede come questi potrebbe altrimenti trovarsi nella sua *potestas* –, poi lo emancipa e a quel punto, *re melius perpensa*, pretende di agire con l'*actio furti*; è peraltro ovvio che ciò non ha alcuna valenza preclusiva sul piano della ricerca: le fonti prospettano il caso ed è compito dell'interprete prenderne atto e indagarne la natura, i profili tecnici e i riflessi implicati. In tal senso il caso in sé appare anche abbastanza rivelatore circa l'effettiva portata, sul piano scientifico, ideologico e metodologico, dell'antagonismo tra Sabiniani e Proculiani, altra annosa croce della romanistica. Su un testo, tuttavia, la mia interpretazione è diversa da quella dell'Autrice (e anche rispetto alla traduzione del Digesto a cura di S. Schipani, II, 284). Viene preso in esame un passo di Trifonino (D. 9.4.37 [Triph. 15 disp.]) donde potrebbe evincersi che «la concezione della potestà quale elemento avente un effetto estintivo dell'azione non prevalse in termini assoluti» (64): *Si alienus servus furtum mihi fecerit, qui postea in meum dominium pervenerit, extinguatur*

*furti actio, quae mihi competierat, nondum in iudicium deducta, nec si postea aliena vero eum, quem ante litem contestatam emeram, furti actio restaurabitur: quod si post litem contestatam eum redemero, condemnandus erit venditor.* L'Autrice, rilevata la effettiva singolarità di una tale evenienza, scrive che nella prima parte il passo si allinea alla soluzione sabiniana, in quanto se Tizio si trova a essere *dominus* di un servo altrui che commise ai suoi danni un furto, l'azione di furto «non ancora proposta» si estingue, e non si rigenera anche qualora Tizio venda il servo che acquistò ad *actio* non ancora esperita. Qualora invece l'azione «sia stata proposta» prosegue nei confronti dell'originario esercente *potestas*, in quanto – argomenta – lo schiavo venduto era «gravato da *nox*a, quindi un vizio, in piena applicazione del principio gaiano secondo cui *nox*a caput sequitur» (65). Sennonché nel passo di Trifonino non viene posto l'accento sulla *nox*a come vizio del *mancipium*, ma su un preciso momento processuale, che non è quello in cui l'azione viene proposta, ma quello successivo della *litis contestatio* che nel processo *per formulas* chiude la fase *in iure*, con i connessi effetti. Quando si arriva a tale stadio della causa (indicato anche nelle fonti con *rem in iudicium deducere* [per es. Gai. 4.123]), la carta processuale è giocata, per cui, andandosi necessariamente a sentenza, *condemnandus erit venditor*, come afferma il giureconsulto: l'*actio furti* deve insomma proseguire il suo corso, si va davanti al *iudex* e l'antico proprietario, essendosi privato del servo a titolo diverso da una *nox*ae *deditio*, ora ha perso la possibilità di scelta e non ha scampo: finisce inevitabilmente condannato. È, nello specifico, la massima dei *veteres* riferita da Gaio (3.180) per cui *ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere* (appunto), *post condemnationem iudicatum facere oportere*. In altri termini, nel testo di Trifonino all'*actio* da delitto non ancora proposta, come scrive l'Autrice, si trova equiparata quella già effettivamente esperita ma non ancora giunta nell'*iter* processuale alla fase dirimente della *litis contestatio*.

*La golden card del veterano.* Nella classificazione in genere adottata dalla scienza giusromanistica, le fonti documentali, che si distinguono da quelle di tradizione manoscritta, comprendono le fonti epigrafiche e le fonti papirologiche, a loro volta, volendo, suddivisibili in fonti papiracee, pergamenacee, ostracee e tavolette lignee, in particolare cerate. Le epigrafi – si insegna normalmente – sono destinate alla scrittura aulica e solenne propria degli atti di cui si deve conservare a lungo la memoria, come le leggi, i senatoconsulti e le costituzioni imperiali, onde supporto è la pietra o il metallo. Papiri, pergamene, cocci di terracotta e *tabulae ceratae* sono invece destinati alla scrittura *lato sensu* corrente, anche se per esempio nella vita del *civis romanus* le tavole testamentarie rive-

stono un rilievo primario. Come in tutte le classificazioni, specie se articolate, vi sono tuttavia dei casi che fanno un po' pensare concettualmente a 'zone grigie'. Così non si discute che i graffiti siano fonti epigrafiche, visto che fa da supporto addirittura un immobile, ma non si possono certamente definire esempi di scrittura votata a sfidare il tempo, né d'altro canto presentano l'elaborato grado di realizzazione di un'iscrizione su marmo, la quale impegna lo scalpellino in un preciso lavoro di incisione per ognuna delle lettere capitali che vi imprime, sempre con lo sguardo rivolto anche al testo affidatogli per non commettere errori, mentre (salvo un antico *street artist*?) l'autore del graffito va meno per il sottile: dà di piglio allo stilo e verga sulla parete quello che gli detta l'impulso o l'umore del momento. Si tratta, insomma, di una scrittura epigrafica più 'corrente' di molte rientranti a pieno titolo nella categoria papirologica. E c'è anche un altro caso di segno analogo: i *diplomata militaria* presentano infatti un testo inciso su bronzo e appartengono pertanto anch'essi alle fonti epigrafiche, però sono strutturalmente simili ai dittici delle tavolette cerate e, a differenza di quanto accade con la grande maggioranza delle iscrizioni, i titolari possono recarli con sé: questi blocchetti legati e sigillati hanno, in altri termini, la peculiare caratteristica della portabilità. Sulla scia di un rinnovato interesse della dottrina (benché soprattutto tedesca) sollecitato dalle recenti scoperte di grandi quantitativi di tali documenti di provenienza dalle province romane con forti insediamenti militari o generose fonti di reclutamento, Francesco Castagnino dedica ora ai diplomi militari un saggio ampio e dettagliato che, focalizzandoli da ogni angolo visuale, ne traguarda in particolare gli aspetti giuridici, tanto che questa sorta di 'recupero' euristico del giuridico legato a tali fonti, in genere considerate in particolare sotto i profili organizzativi dell'esercito romano, costituisce, va detto fin d'ora, un'opzione felice e uno dei maggiori meriti del libro (F.C., *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano 2022, X-221). La ricerca si divide in due parti, comprendenti la prima tre capitoli, la seconda due, seguiti da altrettante Appendici, una relativa alle unioni paramatrimoniali che emergono dai diplomi, l'altra recante i testi di alcuni documenti citati in precedenza che, se riprodotti integralmente, avrebbero appesantito la trattazione. La Parte I (*La missio e il trattamento giuridico dei milites* [1-160]) è dedicata a quello che si potrebbe definire lo specifico statuto giuridico dei *diplomata*, documenti – segnatamente *testationes* (non chirografi) – destinati ai militari congedati di determinati reparti dell'esercito, i quali, perduto lo *status* di soldato con le prerogative e gli obblighi connessi, acquisivano quello di veterano con i relativi privilegi e immunità: questi, peraltro, sul presupposto di una *honestia missio*, ossia un congedo onorevole, che tuttavia non sempre implicava l'esonero immediato dai vincoli militari. Molto serie, poiché

commisurate alla rottura di un giuramento, erano invece le conseguenze di una *missio ignominiosa*, quali l'*infamia* e il divieto di dimorare a Roma e negli altri luoghi del *comitatus* imperiale. *Ex indulgentia principis* poteva essere concessa la *missio causaria*, dovuta a gravi ragioni di salute ostative alla prosecuzione del servizio: tenuto il debito conto della minore durata dello stesso, quanto ai benefici tale congedo era assimilabile a quello canonico onorevole, di competenza, questo, del promagistrato o del comandante del reparto, il quale peraltro, anche se normalmente procedeva *de plano*, agiva formalmente in nome del principe sulla base di una delega di poteri. I *diplomata* non vanno però confusi con le certificazioni di *honestia missio*, in quanto la loro funzione, essenzialmente probatoria dei privilegi accordati, «nulla aveva a che fare con il congedo dei soldati», il quale – come si è accennato – poteva anche essere successivo al rilascio del diploma (17). Del resto, mentre non tutti i militari ricevevano il diploma – esclusi erano per esempio i legionari –, il rilascio su domanda delle *tabulae honestae missionis* era generale. Fonte dei citati privilegi è una costituzione imperiale, affissa in Roma nel muro posteriore del tempio di Augusto *ad Minervam*, del cui testo i diplomi non sono che estratti certificativi, consistenti sul piano materiale in due tavolette di bronzo legate da un filo dello stesso metallo che reca, incapsulati in una protezione, i sigilli di sette testimoni, e la scrittura esterna visibile corrisponde a quella interna che fa fede: in caso di dubbio occorre procedere a una verifica ufficiale dell'autenticità previa rottura dei sigilli. La confezione tecnica di tali documenti era probabilmente opera di privati sulla base di una *locatio publica* e con supervisione di un apposito *officium a diplomatibus* della cancelleria imperiale, il quale provvedeva a inviarli ai governatori provinciali in vista di un successivo recapito ai comandanti dei vari reparti. Il testo si presenta tendenzialmente stereotipo nella declaratoria della fonte imperiale, varia ovviamente la parte relativa al singolo veterano, dove figurano, nel caso, anche i nomi della moglie e dei figli. Sono idonei a fungere da testimoni gli stessi soggetti che possono essere adibiti alla redazione del testamento, anche se non mancano esempi di *testes peregrini*, secondo l'Autore dotati di *ius commercii*; peraltro le modalità del loro reclutamento registrano nel tempo sensibili modifiche. È assai probabile che la prassi di concedere i diplomi militari abbia avuto inizio con l'imperatore Claudio, alla cui età risale il più antico esemplare che conosciamo (CIL XVI.1, del 52 d.C.); passi di Svetonio (in particolare *Caius* 38.1) sembrano alludere a diplomi anteriori, per esempio di Cesare e di Augusto, ma è da ritenersi che, nella prosa dello storico, il riferimento sia ad altri atti imperiali che concedono benefici, i quali infatti risultano premiare anche civili. Del resto lo stesso Claudio riformò le modalità di pubblicazione (su tavole di bronzo) delle costituzioni relative ai militari. Un impor-

tante riflesso di storia costituzionale considerato nel libro riguarda il fondamento del diritto di concedere la cittadinanza, nel nostro caso tramite i *diplomata*, esercitato dall'imperatore. Ad avviso dell'Autore esso è ricollegabile a una *lex* di epoca augustea che avrebbe attribuito al principe il potere di concedere a propria discrezione la *civitas romana* a soggetti ritenuti meritevoli, e quanto alla titolarità di tale diritto in capo ai successori di Augusto si potrebbe pensare a una clausola simile alla VII della *lex de imperio Vespasiani*, la quale, come è noto, riconosceva al citato principe la facoltà di fare tutto ciò che Augusto, Tiberio e Claudio avevano potuto fare in forza di una qualche legge; si tratta peraltro di un potere che si iscrive nel quadro di un *imperium proconsulare*. La fabbricazione dei *diplomata*, a *maiori* su larga scala (la relativa pratica può definirsi «un fenomeno di massa», e allo stato ci sono noti oltre 1250 diplomi [17 nt. 40]), implica ovviamente un'importante voce di spesa, per cui si pone il problema relativo alla fonte del finanziamento. C'è chi ha ritenuto che il costo fosse accollato agli stessi soldati tramite prelievo dallo *stipendium*, ma l'Autore, con disamina persuasiva, sostiene che a farsene carico fosse l'imperatore, tanto più che durante la gravissima crisi economica e demografica dell'epoca di Marco Aurelio dovuta alle guerre e alla pandemia, la produzione fu sospesa per un decennio però i soldati continuarono a ricevere certificazioni analoghe, le quali, anche per la totale mancanza di esemplari in nostro possesso, è da credere fossero redatte su materiale meno durevole del bronzo (per ragioni di affinità penserei a piccoli dittici lignei, più solidi della carta e meno costosi della lega metallica). Il formulario dei diplomi, sostanzialmente omogeneo, variava tuttavia a seconda dell'unità di appartenenza del *miles* e l'Autore ne esamina nel dettaglio i caratteri rispetto a ognuno dei reparti implicati: per esempio, gli *auxiliiarii*, militari di condizione peregrina stanziati lungo i confini dell'impero, dopo un onorevole congedo almeno venticinquennale conseguivano la cittadinanza romana, che costituiva il riconoscimento più importante e più ambito, e tale concessione andava anche a beneficio dei loro figli e degli ulteriori discendenti (*liberis posterisque eorum*), non però in modo automatico ma su specifica domanda del militare. Dei figli generati durante la ferma, come tali illegittimi per il divieto di matrimonio, il padre doveva certificare la nascita mediante apposita *testatio*. Altro beneficio rilevante era il *conubium*, che consentiva al veterano di unirsi in matrimonio con donne straniere e *Latinae Iunianae*: con le cittadine romane operava già *ipso iure* derivando dalla concessione della *civitas*. Per il congedato celibe al momento di ricevere il *conubium*, questo valeva solo rispetto alla prima donna sposata dopo la *missio*. Un significativo mutamento del formulario relativo ai *diplomata* si riscontra intorno al 140 d.C. durante il principato di Antonino Pio, che esclude il conseguimento

mento della cittadinanza romana per i figli e gli ulteriori discendenti del veterano, il che sortiva evidenti effetti pregiudizievoli soprattutto nel settore delle successioni. La ragione del provvedimento incontra in dottrina spiegazioni divaricate: secondo l'Autore si intese in tal modo soddisfare accresciute necessità di arruolamento per rafforzare la tutela del *limes*, in quanto i figli concepiti e nati durante il servizio militare del padre per ottenere la cittadinanza romana ora avrebbero dovuto anch'essi arruolarsi incrementando così l'organico dei reparti ausiliari. Con riguardo agli *equites singulares*, per i quali disponiamo di scarsa documentazione, si assiste a un trattamento analogo a quello riservato agli *auxiliares*, e pure in tal caso dal 140 la concessione della cittadinanza non opera più a favore dei figli, tuttavia nelle loro file militavano anche cittadini romani, mentre sembra che coloro che tali non erano all'atto dell'arruolamento assumessero lo *status* di *Latini*. La fine della prassi di rilascio del diploma incomincia ai primi del III secolo e cade in momenti diversi a seconda del reparto al quale ci si riferisce: per gli *auxiliares* l'ultimo diploma è del 206, i congedati delle flotte lo riceveranno fino al 249/250, gli *equites singulares Augusti* fino al 237/238, i pretoriani fino al 306. Secondo alcuni la cesura sarebbe avvenuta in forza di una costituzione (*sacrae litterae*) di Costantino e Licinio emessa a Serdica nel 311 e restituita dalle tavole di *Brigetio* e *Durostorum*, da cui si evincerebbe che il potere di conferimento dei diplomi sarebbe spettato d'ora in avanti ai comandanti dei vari reparti. In realtà a giudizio dell'Autore tale disposizione non si riferisce ai *diplomata militaria*, ma alle *tabulae honestae missionis*, le quali, come già si è detto, riguardano il congedo onorevole dei militari, ossia quello che dei diplomi è il presupposto. Per i soldati di varie coorti la causa pare invece da riconnettersi allo scioglimento o alla riorganizzazione di tali corpi, che talora, per esempio le coorti urbane, finirono addirittura col perdere la loro connotazione militare. Qui pure, poi, non può non avere influito, se non altro circa il reperimento di materiali e manodopera, quella esiziale pandemia di peste che negli anni tra il 251 e il 270, oltre a provocare un'ecatombe, non risparmiò nemmeno due imperatori. Quanto agli ausiliari, si può rilevare che nel III secolo i loro reparti avevano assunto uno *status* simile a quella dei legionari, con equiparazione sotto vari profili del trattamento giuridico, il che avrebbe altrimenti determinato un minore interesse ad arruolarsi nelle legioni, dove tra l'altro la disciplina era più rigorosa. Occorre inoltre tener conto che per effetto della *Constitutio Antoniniana* le truppe ausiliarie furono costituite solo da *cives romani*, mentre in altri reparti, come le coorti pretorie, si reclutarono ancora dei *peregrini*, il che spiega per le stesse la maggiore durata della pratica del diploma (entra qui in gioco una *quaestio* più ampia: l'Autore aderisce alla tesi secondo la quale l'Editto di Caracalla ricomprendeva «unicamente chi, in quel momento,

traeva la propria *origo* da una comunità ricompresa nell'ecumene romana» [156]). Peraltro, anche se il tramonto dei *diplomata* non è attribuibile alle *sacrae litterae* di Serdica, la norma costantiniana riveste una notevole importanza non solo per il suo complessivo tenore ma anche nello specifico problema in oggetto, perché dal 311 ogni militare cessato dal servizio per *honestas* o *causaria missio* riceve automaticamente la certificazione del servizio prestato, un documento per lui di grande valore perché, tra l'altro, in grado di fuggare *a priori* ogni dubbio relativo a un congedo disonorevole. La Parte II, assai più breve ma ugualmente curata (161-192), si occupa di «Ulteriori profili giuridici»: dalla titolatura imperiale che compare nei diplomi, anche con riferimento al titolo di *proconsul*, il quale figura solo in quelli rilasciati dopo il 115 in ossequio a una risalente prassi costituzionale che induceva gli imperatori a valersene solo quando non dimoravano a Roma, in Italia, o anche ad Atene, rispettata come città libera; alla mancata menzione dei correggenti (fino a Eliogabalo e Alessandro Severo), ai quali non sembra fosse attribuito un *imperium proconsulare* analogo per intensità a quello degli *Augusti*, quanto piuttosto un potere di comando da 'riempirsi', fuori dall'Italia, in occasione per esempio di una spedizione militare; infine ad altri aspetti relativi alla forma giuridica delle costituzioni che concedevano privilegi ai militari (*epistulae* dirette al governatore o al comandante del reparto per *auxilarii*, *classarii*, *equites singulares*; *edictum* per pretoriani e soldati delle coorti urbane); al procedimento di rilascio dei diplomi e all'ufficio preposto. Ragioni di spazio non hanno permesso di attestarsi oltre una rapida idea dei contenuti del libro, onde molto si è ommesso e altrettanto condensato in poche righe, ma – tengo a precisarlo – ciò che alla fine manca quasi del tutto è l'idea delle continue e complesse problematiche che per ogni argomento, senza tralasciare ogni possibile quesito conferente, l'Autore ha affrontato sempre con puntuale aderenza ai testi, rigorosa argomentazione, informata disamina bibliografica. Poiché, complice l'attuale temperie (*lato sensu*) concorsuale, non di rado capita di sfogliare lavori condizionati da percepibili urgenze quadrimestrali, piace constatare che la monografia di Francesco Castagnino, frutto di una ricerca condotta con metodo e dedizione lungo l'arco di anni, è non solo altra cosa, ma anche un confortante modello.

*Un giurista minore che piacque a Giuliano.* È risaputo che nei *Digesta* giustinianeî sono rappresentati, nel senso che vi figura almeno un frammento testuale, trentanove giuristi: sempre che, si intende, Venuleio Saturnino e Claudio Saturnino non siano la stessa persona, in tal caso si scenderebbe a trentotto; tuttavia a tale *reductio ad unum*, pur teorizzata da studiosi del calibro di Otto Lenel, sembrano frapporsi ostacoli difficilmente superabili. In ogni caso quelli

di cui si è detto, pur con ruoli più o meno rilevanti – si va da protagonisti a deuteragonisti e a comparse –, sono gli attori della grande rappresentazione corale voluta da Giustiniano, il quale dal canto suo tiene a mettere in chiaro (cost. *Tanta* 10) che i nomi degli autori devono essere sempre posti in epigrafe ai frammenti in quanto è impensabile che possano cadere nell'oblio; come del resto (cost. *Tanta* 20) non solo i nomi degli stessi *prudentes*, ma anche le opere messe a partito dai commissari, devono figurare in un indice da collocare in testa alla compilazione (si tratta dell'*Index Florentinus*, che peraltro si rivela di un'attendibilità compromessa da limiti evidenti). A dire il vero, quel rimarcato scrupolo 'storico-filologico' si coniuga solo fino a un certo punto con i caratteri di un'opera come il Digesto, ma ciò che ora rileva è l'ulteriore dato, parimenti notorio, relativo a una schiera ben più folta di giuristi dei quali non compare la firma, ma che, citati dai trentanove, recitano essi pure una parte nella grande *emendatio* giustiniana, e talora – si pensi per esempio a Quinto Mucio, Sabino e Cassio – finiscono col ricevere una visibilità maggiore rispetto a non poche delle presenze 'di primo grado'. Proprio a uno di questi *prudentes* minori, Urseio Feroce, consegnato ai posteri soprattutto per quanto rimane del commento alla sua opera redatto invece da una stella di prima grandezza, Salvio Giuliano, è dedicato l'ultimo libro di Lucio Parenti, *Urseius Ferox*, I. *Materiale per una palingenesi*, Lecce 2023, XII-296, con *Nota di lettura* di Floriana Cursi (XI-XII), che costituisce la prima parte di un ampio studio destinato a porsi come completa disamina della figura e dell'opera del giurista del I secolo, e a colmare in tal senso un'inevitabile lacuna della nostra scienza. Questo primo volume, oltre a una premessa e ad alcune considerazioni finali, consta di tre capitoli, dedicati rispettivamente al problema prosopografico, alle testimonianze indirette (il nostro citato da altri giuristi), e a una prima indagine mirata sui *libri ad Urseium Ferozem* di Giuliano, che troveranno invece un'analisi completa e approfondita nella seconda parte della ricerca ai fini della ricostruzione, per quanto reso possibile dai testi, dell'opera commentata e del pensiero del suo autore. Tuttavia, anche se soltanto allora si potranno trarre conclusioni definitive, non poche, convincenti o (*ex necesse*) suggestive sono le risultanze che già emergono dal percorso euristico finora compiuto dall'Autore in virtù di un rigore metodologico, un'acribia critica e una completezza di informazione che possono definirsi esemplari. Urseio Feroce – ciò non desta certo meraviglia – appartiene a quella nutrita schiera di *prudentes* di cui si sa poco o nulla. Come *nomen*, escludendo il Digesto e un luogo della *Collatio*, nell'apparato testuale *Urseius* figura tre volte (in una epigrafe lusitana con qualche dubbio di lettura), e altre due volte al femminile, *Urseia*; è tuttavia probabile che la *gens Urseia*, dalla presenza così sparuta, sia imparentata con la *gens Ursia*, la quale

nella colonia *Augusta Emerita* in *Lusitania*, l'attuale Mérida, appare invece più sparsa. Peraltro, senza escludere la provenienza iberica, sembra più probabile che si tratti di un giurista italico. Ricorrente, invece, il *cognomen Ferox*, rappresentato da diversi personaggi in vista – senatori, governatori provinciali, centurioni –, in nessuno dei quali però, nonostante qualche effimera suggestione, è dato identificare il giurista. Quanto alla collocazione cronologica è plausibile che si tratti di un più giovane contemporaneo di Sabino, Cassio e Proculo, già operante sotto Claudio, in piena attività in epoca neroniana e ancora durante il principato di Vespasiano, che vide forse l'*editio* della sua opera. In D. 39.6.21 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*) c'è un *Priscus* che un po' imbarazza (*plerique, in quibus Priscus quoque, responderunt...*): entrano in gioco Fulcino, Nerazio e Giavoleno, gli ultimi due però porterebbero più avanti nel tempo (il Guarino pensava all'età traianea), l'Autore, ritenendo che la menzione di *Priscus* sia dovuta a Urseio e non a Giuliano, il quale citava poco e chiamava il proprio maestro *Iavolenus* (42 *dig. D. 40.2.5*), conclude per la riferibilità a Fulcino, altra figura elusiva ma probabilmente contigua a Sabino. Circa l'appartenenza alla scuola sabiniana o a quella proculiana la dottrina è divisa, e d'altronde non è facile prendere partito, perché Urseio cita senza avarizia le opinioni dei *prudentes* di ambedue le correnti: Sabino compare dieci volte, Cassio cinque, Proculo otto; ma più che il dato quantitativo sembra rilevante un'assenza di spirito di parte che porta il nostro a valorizzare le *sententiae* ritenute più conferenti, e che – come in generale spiega Mario Bretone – è una caratteristica della scuola sabiniana, in quanto i Proculiani riservano un'attenzione più scarsa ai pareri dell'altra *secta*. Ma, qui come altrove, per un'opzione definitiva – avverte l'Autore (45) – è necessario attendere la conclusione della ricerca. Si può già peraltro escludere che il *Sabinus dicebat* di D. 24.3.59 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*) deponga per un allievo di quest'ultimo, e parimenti che, come ritennero Moritz Voigt e Giovanni Baviera, l'opera di Urseio costituisse una raccolta ufficiale dei responsi della scuola sabiniana. Risulta infatti che egli non era un mero raccogli-tore di responsi altrui, ma si impegnava anche di persona come giurista rispondente senza rifuggire da contesti problematici, sebbene sia rimasta un'unica testimonianza 'esplicita' del suo pensiero (*Ursei-us ait...*) dovuta a un testo di Ulpiano (19 *ad ed. D. 10.3.6.12*) in tema di *operis novi nuntiatio* opposta ai comproprietari di un edificio: si tratta di un passo la cui difficile interpretazione è risolta dall'Autore in modo persuasivo, ove è riportata anche la nota di Giuliano; il che, con altre fonti, contribuisce a dimostrare che l'*Ad Urseium Ferozem* era un commento lemmatico in cui veniva riprodotto il brano dello scritto originario seguito dalla nota del chiosatore. Stando all'*Index Florentinus* l'opera escerpita dai commissari giustinianeî constava di quattro libri men-

tre quella di Urseio ne annoverava almeno dieci, come attestato da Coll. 12.7.9 (Ulp. 18 *ad ed.*): ciò ha suggerito varie ipotesi, ma la conclusione più ragionevole, adottata dallo Studioso e che prescinde dalla scorciatoia del *lapsus librarii*, si fonda su una riduzione del materiale dovuta alla scelta da parte di Giuliano dei passi di proprio interesse. L'esame dell'opera restituita dal Digesto, tendente a sceverare il pensiero di Urseio da quello del giurista adrianeo, è reso particolarmente arduo, fino a sfiorare talora l'aleatorietà, dal criterio seguito dai compilatori, i quali, oltre a cancellare in qualche caso il discorso di Urseio lasciando solo il contenuto della nota di Giuliano, raramente (quattro volte) hanno conservato il *Iulianus notat* originario che consente di distinguere la prosa del commentato da quella del commentatore, preferendo in genere fondere l'una e l'altra in un testo unitario e organico sì da farlo figurare come di esclusiva mano del *legum et edicti perpetui subtilissimus conditor* (const. 'Tanta' 18). Il Capitolo III dedica un'esegesi scrupolosa e sagace a una serie di testi tratti dall'*Ad Urseium Ferozem*, che, tra l'altro, rendono bene l'idea delle tipologie dei problemi implicati dal proposito dell'Autore, il quale prevede nel secondo volume un'indagine *funditus* di tutti i 42 frammenti restituiti dal Digesto (46 gli 'item' del Lenel [883-928]). Di più in questa sede non è possibile riferire, tuttavia – come è capitato altre volte nei miei *Sul Tavolo* – concludo con una suggestione personale. Si è detto che talora i compilatori hanno mantenuto soltanto la nota di Giuliano e stralciato il testo di Urseio, come secondo l'Autore (188-200) è avvenuto in D. 41.4.9 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*): quanto alla fonte citata si tratta di una soluzione a mio avviso da accogliersi, che viene ribadita nelle *Osservazioni conclusive* (273), ove tuttavia compare anche una breve nota (720) in cui si afferma essere «probabile» pure il contrario, ossia che il taglio sia talora toccato alla chiosa di Giuliano, se in contrasto con «il parere ritenuto per vari motivi più meritevole». È una considerazione che – almeno credo – affiora soltanto in chiusura e che, a differenza dell'ipotesi opposta ovviamente più verosimile e confortata pure da elementi testuali, allo stato figura priva di possibili riscontri, tanto da sembrare una ragionevole congettura sulla quale tuttavia non mette conto insistere. Se in chiusura mi soffermo un po' su tale aspetto, che rivestirebbe un'importanza marginale, è perché a me è sembrato che, con ogni ovvia cautela, un'ipotesi del genere possa intravedersi in un testo esaminato nel III capitolo (210-216). Si tratta di D. 29.2.45 pr.-1 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*): *Aditio hereditatis non est in opera servili. 1. Idcirco si servus dotalis adierit, actione de dote eam hereditatem mulier reciperebit, quamvis ea, quae ex operis dotalium adquiruntur, ad virum pertineant*. Il dettato è chiaro: prima viene fissata la regola per cui nelle *operae*, cioè nei frutti riconducibili a un servo, non rientra l'acquisto di un'eredità, poi, come corollario si precisa che se ad

adire l'*hereditas* è un servo dotale, il compendio acquisito va a incrementare la dote, che pertanto la donna potrà ottenere in virtù dell'*actio* relativa, mentre gli acquisti derivanti dal lavoro servile spettano al marito. Del resto non mancano testimonianze ulteriori che escludono gli acquisti di fortuna dai frutti derivanti dall'operare di un servo. Ciò premesso, vengono poi riprodotti e analizzati altri testi (D. 23.3.47 [Iul. 18 *dig.*]; D. 24.3.31.4 [Iul. 18 *dig.*]) dai quali si evince che, con riguardo alla dote, Giuliano (ma analogo era anche il sentire di Pomponio [5 *ad Q. Muc.* D. 23.3.65]) la pensava diversamente, destinando invece al marito l'*hereditas* adita dal servo *constante matrimonio*. Va tuttavia osservato che queste ultime fonti non stagliano una regola come D. 29.2.45 pr.-1, e la contrastante opinione del grande giureconsulto circa la sua applicabilità all'area dotale si evince dalla logica legata all'interpretazione delle medesime; logica che però, occorre riconoscerlo, non ammette soluzioni diverse, onde la contrapposizione alla fine è innegabile: quanto ai destini dotali dell'*hereditas* adita dal servo, Giuliano nell'*Ad Urseium Ferozem* dice una cosa, nei *Digesta* lascia intendere esattamente l'opposto. L'Autore esclude un mutamento di idea così radicale, per cui è indotto «a credere che il contenuto del passo sia da attribuire ad Urseio» (214), e considerando in modo unitario l'intero frammento in D. 29.2.45 che consta di quattro paragrafi, è portato ad attribuire il principio e i primi due a Urseio e ad ascrivere il terzo e il quarto alla nota di Giuliano. Si tratta di una conclusione come sempre ben argomentata e plausibile, tuttavia il § 2, che precisa l'ambito dei conferimenti nelle società questuarie, ha un po' l'aria di una zeppa, in quanto gli altri riguardano servi e *liberi homines bona fide servientes*, e pure il nesso logico-contenutistico appare alquanto tenue, tanto che il Parenti stesso non nasconde le proprie perplessità ammettendo che «questo andamento altalenante ... è a dir poco singolare» (221). Per i predetti motivi mi sembra difficile che il dettato del commento giuliano potesse presentare una simile veste strutturale, ma benché la mia impressione sia quella di un assemblaggio compilatorio di brani, magari in origine vicini, indotto da immediate assonanze, condivido l'attribuzione al *rhetón* di D. 29.2.45 pr.-1 riportato sopra. Sennonché – penso sempre io –, se quelle che vi leggiamo sono le parole di Urseio Feroce, forse non è del tutto azzardato ipotizzare che i compilatori abbiano soppresso una chiosa di Giuliano la quale, in tal caso, circa il regime della dote (quindi non *in toto*, ma solo *pro parte*, come avviene spesso), è da presumersi dissonante, e che l'abbiano soppressa proprio per tale ragione, perché, insomma, stavolta a loro stava bene la *sententia* del giurista minore. Si potrebbe obiettare che allora avrebbero dovuto anche modificare i testi giulianeî in contrasto: sì, ma è pretendere un po' troppo dai diciassette commissari e su simili basi il Digesto sarebbe privo di

contraddizioni. Proprio nel momento in cui, secondo questa mia ipotesi, eliminano la nota di Giuliano, i compilatori fissano il loro punto di vista in modo inequivocabile – forse, potrei aggiungere, ritoccando la prosa di Urseio per accentuarne l'impronta dogmatica –, quanto agli altri testi non vogliono o non possono occuparsene, ma, come si è detto, dagli stessi il diverso parere si ricava ragionando, non è immediato e soprattutto manca la preliminare fissazione di una regola. La concezione giustiniana della dote, univocamente orientata in direzione favorevole alla donna (C. 5.12.30, del 529), potrebbe infine corroborare tale conclusione: si tornerebbe così, per intenderci in breve, a un principio 'antico' attestato da Urseio sulla scia dei suoi maggiori, il quale nel II secolo (Giuliano, Pomponio) aveva registrato una deroga a vantaggio del marito. Quest'ultima digressione, peraltro abbastanza estemporanea, ha anche lo scopo di rendere un'idea ancora un poco più prossima del lavoro compiuto da Lucio Parenti, dei problemi che per ogni testo ha dovuto affrontare e del modo in cui ha operato l'indagine. Non è difficile prevedere che il valore dell'opera, di cui ho già detto, vedrà un incremento più che proporzionale con l'uscita del secondo volume.

*Il diritto nello specchio dei retori.* Nel 1938 Fabio Lanfranchi pubblicava un ponderoso volume dal titolo *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, opera al contempo coraggiosa, trattandosi di uno studioso appena ventiquattrenne, e di indiscusso rilievo nel campo della ricerca romanistica ancora dominata dal c.d. metodo critico con la connessa *Interpolationenforschung*. Inoltre, all'epoca, il giudizio *sub specie iuris* relativo agli scritti dei retori dello scorcio della repubblica e della prima età imperiale era fortemente negativo, soprattutto sulla base di una sorta di presupposto critico fuorviante – poi, proprio per questo, opportunamente abbandonato – in base al quale alla produzione retorica non poteva riconnettersi alcun affidabile contributo alla ricostruzione delle norme e degli istituti del diritto romano. Il saggio del Lanfranchi può considerarsi un valido supporto alla reazione all'interpolazionismo promossa in Italia da Salvatore Riccobono, il quale non a caso nel 1929 aveva voluto, e corredato con una prefazione a sua firma, l'editio in traduzione italiana del *Summum ius summa iniuria* del filologo e giurista tedesco Johannes Stroux (Leipzig 1926), uno studio dal forte impatto ma vivacemente discusso, ove, inquadrando la storia dell'*interpretatio iuris* in quella della cultura greco-romana, si sosteneva un'incisiva influenza sul diritto romano della metodologia retorica greca penetrata in Roma attraverso l'attività dei propri retori, la quale avrebbe sortito l'effetto di infrangere la morsa dell'antico formalismo. Al tempo stesso il giovane autore dimostrava in modo inoppugna-

bile che la gran parte dei termini in genere attribuiti all'intervento dei compilatori giustiniani, o anche dei glossatori di età tardoimperiale, era puntualmente riscontrabile nelle opere retoriche, in particolare nelle *Controversiae* di Seneca il Vecchio, nonché nelle *Declamationes* (pseudo)quintiliane e di Calpurnio Flacco. L'«Indice delle parole, frasi e costrutti che ritenuti indice di interpolazione nei testi giuridici romani, si rinvengono nelle fonti retoriche relative ad argomento giuridico» che figura in coda al libro appare in tal senso come il manifesto di una controtendenza tanto rigorosa quanto risoluta destinata, di lì a non molto, a risultare vincente. In un clima profondamente mutato, in cui assai più stretta, diffusa e proficua appare la collaborazione a vari livelli tra i cultori della giusromanistica e quelli dell'antropologia, esce ora, in seconda edizione riveduta e aggiornata, il libro di uno specialista di quest'ultima, Mario Lentano (*Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2023, 1-252), un testo con i caratteri insieme del trattato e del manuale, che offre una sintesi chiara, completa e aggiornata di tutte le problematiche implicate dal rapporto tra i due mondi indicati nel titolo, e costellata da numerosi esempi di declamazioni (in traduzione italiana) tratti da quelle centinaia di «compiti in classe» della scuola antica» che sul piano cronologico coprono pressoché per intero l'età imperiale. Un capitolo introduttivo è dedicato, anche in chiave storiografica, all'approccio antropologico al mondo greco e romano, il quale postula una sorta di cannocchiale rovesciato, ossia una presa di distanza dall'oggetto dell'indagine, come tale avulsa dalla ricerca di valori senza tempo e modelli per il presente, per restituirgli la propria alterità rispetto alla *forma mentis*, alle categorie e agli «automatismi cognitivi» di colui che si pone in osservazione, tanto più importante – rileva l'Autore – nell'ambito del diritto, ove l'elemento della continuità è «in una certa misura un dato di fatto, quando non addirittura un'esplicita rivendicazione dei romanisti, che spesso vedono in tale continuità la stessa ragion d'essere della propria disciplina» (20). Peraltro viene giustamente sottolineata una peculiare difficoltà insita in uno sguardo 'emico' – detto in breve, proprio degli attori sociali del tempo, non del ricercatore scientifico – sul diritto dei Romani perché le parole di cui essi si valgono coincidono in ampia misura con quelle praticate nei secoli e anche oggi correnti. Al fine di cercare altri percorsi che agevolino la citata necessità di estraniarsi, si prospetta allora la valorizzazione di un dato anche emotivo che lo Studioso assimila a una posizione di stupore, una meravigliata presa d'atto «di fronte a ciò che nelle culture classiche appare a prima vista bizzarro, o persino irragionevole» e che invece si è chiamati a spiegare, portando a esempio in generale le *Questioni romane* di Plutarco e, in modo più mirato l'usanza delle donne romane, incomprendibile per un greco, di baciare sulla bocca i parenti maschi fino al

sesto grado. (L'elemento 'stupore' declinato in questa chiave ha un innegabile fascino, tuttavia, probabilmente perché non ho compreso bene, avverto un po' tenue il predetto collegamento tra difficoltà per romanisti e modo di ovviare alla stessa). In definitiva, scrive l'Autore, un approccio di natura antropologica al diritto romano, che come già detto appare ora avviato con convinzione e continuità, induce i romanisti ad abbandonare una sorta di specialistica auto-referenzialità «come se il mondo del diritto si riproducesse per partenogenesi» e «secondo i criteri di un'astratta e atemporale razionalità giuridica» (23), mentre sull'altro fronte integra la formazione degli storici con una componente, quella giuridica, di grande rilievo per la comprensione della cultura classica. L'Autore peraltro non intende insistere programmaticamente su tale convergenza, quanto piuttosto focalizzare l'attenzione sulla controversia retorica nelle sue molteplici valenze («che cos'è, come funziona e soprattutto a che cosa serve una declamazione latina» [25]), sulla quale si è imperniata per secoli la formazione delle élite politico-culturali dell'intero mondo mediterraneo. Come è noto, a Seneca Maggiore si deve un'ampia raccolta di *Controversiae* e un, più esiguo, nucleo di *Suasoriae*. Peraltro nel rapporto tra retorica e diritto la suasoria riveste un ruolo abbastanza defilato: si tratta di un discorso in chiave immaginaria rivolto a figure del mito o a grandi protagonisti della storia antica o recente al fine di convincerli o dissuaderli rispetto a una determinata soluzione da adottare in uno snodo importante e drammatico della loro esistenza – deve Agamennone sacrificare la figlia Ifigenia, come gli consiglia Calcante, in vista di un esito propizio della guerra di Troia? Non conviene a Cicerone, secondo la vulgata augustea inserito nelle liste di proscrizione per volere di Antonio, chiedere a quest'ultimo la grazia per avere salva la vita? –, anche se tale tipologia di orazioni, primo gradino dell'apprendimento retorico, rivestiva un'importante valenza politica contribuendo ad affinare le abilità dei futuri consiglieri del principe. La controversia invece prospetta all'aspirante retore un caso giuridico frutto di pura invenzione, sovente intricato, talvolta con una *facies* fantasiosa che non disdegna inserimenti magici e metafisici, in cui si tratta di sostenere le ragioni di uno dei contendenti, o anche eventualmente di entrambi, dando così prova di una versatilità insieme accusatoria e difensiva. Nel tempo questa variegata casistica tende a sclerotizzarsi dando luogo a costanti ricorrenze tematiche. La *quaestio* da dibattere era espressa dal maestro in termini laconici e solo in via di eccezione si riferiva a un personaggio reale: toccava all'allievo integrarla liberamente con precisazioni e ulteriori elementi evitando però di porsi in contraddizione con l'ipotesi. Per esempio in *Declamazioni minori* 251 dello Pseudo-Quintiliano si pone il problema se sia lecito ripudiare la moglie perché non ha generato figli entro i primi cinque anni da parte dell'uomo che la violentò e

fu da lei salvato accettando di sposarlo, o se per converso sia lecita l'azione per ingiusto ripudio esperita contro di lui dalla donna. Alla base dell'insegnamento legato alla declamazione sta la teoria degli *status*, un'espressione non facile da enucleare in modo unitario in quanto soggetta nel tempo a successivi ritocchi, così come la precisa individuazione degli *status* (versione latina del greco *stásis*), anch'essa non univoca quanto all'identità e alla connessa sistemazione diairetica. L'Autore, in sostanza, definisce lo *status* come il punto tematico che entrava in discussione in ciascuna controversia e sul quale verteva la disputa tra i contendenti. Una prima partizione fissata in origine da Ermagora distingue, nella terminologia latina, gli *status rationales*, (*grosso modo*) relativi al fatto da cui trae origine la *dissensio*, dagli *status legales*, relativi alle norme giuridiche alle quali nella fattispecie occorre fare riferimento, gli uni e gli altri appaiono poi oggetto di ulteriori dettagliate partizioni: per esempio, nella prima categoria rientrano lo *status coniecturalis* (va accertato se il soggetto abbia commesso il fatto), lo *status finitivus* (il soggetto ha commesso il fatto, ma questo deve essere precisamente definito), lo *status qualitatis* (l'agente è certo e il fatto precisato, ma il primo sostiene di essersi comportato conformemente al diritto, o comunque in modo giustificabile). È peraltro nella manualistica che emerge in forma più chiara il nesso tra la fase teorico-concettuale e quella didattica, quanto per esempio alla cernita che – come spiega lo Pseudo-Quintiliano (*Decl. min.* 320.1-2) – si deve compiere nell'ambito generale degli *status*, scartando quelli che già *prima facie* non si attagliano al caso di specie e concentrandosi sui rimanenti: però in modo oculato, valutando la richiesta dell'attore e la risposta della controparte, poiché è da tale confronto che emerge la disputa che conduce allo *status*, ma – si aggiunge – senza fermarsi «sulla prima cosa che dice l'attore e sulla prima risposta della controparte: lo stato, infatti, non si ricava dalla questione posta per prima, ma da quella più rilevante» (55). Un tema centrale è quello delle norme enunciate nelle declamazioni – le 'leggi' di Sofistopoli (è l'immaginaria città dei retori: il termine, oggi corrente, fu coniato da D.A. Russell quarant'anni fa) – e che costituiscono il perno logico-precettivo sotteso alla *quaestio* dibattuta. Si tratta di comandi o divieti che pressoché di regola non trovano un preciso corrispondente nel diritto romano, come il dovere della gratitudine, quello di mantenere i genitori, di prestare loro soccorso nelle gravi difficoltà, il divieto di intentare azione contro il proprio salvatore considerato come un padre, il diritto dei padri di colpire i figli con l'*abdicatio*, eccetera. Prescindendo dai problemi legati alla sua evoluzione e al connesso controllo sociale, una rara coincidenza è ravvisabile nel *ius vitae et necis* paterno, il quale pur mantenendo nelle declamazioni una sua attualità, rimane in genere sullo sfondo, ché in chiave punitiva è di solito ritenuto bastevole il ricorso all'*abdicatio*.

*tio*. Tuttavia anche se si tratta di norme che, come si è detto, non appartengono al *ius*, esse non possono dirsi casuali e tanto meno prive di una *ratio*, nel senso che tendono a giuridicizzare nella sfera della controversia un condiviso sentire della società del tempo, ipostatizzando in tal senso una convinzione e un'aspirazione dotate di una loro precisa valenza etico-valoriale. Così il precetto *Liberi parentes in calamitate ne deserant*, o *Qui in calamitate parentes deseruerit insepultus abiciatur*, per la sua genericità risulta pressoché inafferrabile e tale da precludere un'eventuale irrogazione punitiva, ma, come scrive l'Autore, «il suo inserimento nel codici dei declamatori sembra puramente funzionale a trasformare in controversia giudiziaria una questione che attiene in realtà al piano degli affetti e degli obblighi morali, non diversamente da quanto accade per la previsione relativa all'ingratitude» (70). Una isolata citazione specifica è quella di cui alla *declamatio minor* 264, che reca il titolo *Fraus legis Voconiae* (158 ss.), ove si afferma che non è permesso lasciare in eredità a una donna più della metà dei propri beni. Tra i romanisti c'è chi ha pensato a un terzo capo del plebiscito del 169 a. C., ma tale soluzione urta contro difficoltà insuperabili, altri hanno ritenuto trattarsi di una mera creazione retorica, ma nemmeno tale tesi coglie nel segno, poiché, con una semplificazione ammissibile in sede declamatoria, si enuclea deduttivamente la sostanziale portata dispositiva della legge. Siccome il *classicus* non può istituire erede una donna (capo I) e al contempo nessun erede può ricevere meno del più beneficiato dei legatari (capo II), si giunge alla conclusione per cui *ex lege Voconia* una donna non può comunque ottenere per testamento più della metà dei beni del *de cuius* (a ragione si tace della successione *ab intestato*, in cui, se unica erede, la figlia prende tutto). Anche se il dato censitario non figura e si allude a una *heredis institutio* e non a un legato, il testo in parola presenta caratteri formali e sostanziali che a mio credere valgono a isolarlo dai restanti (in altro luogo della fonte Dario Mantovani, in *Fundamina*, 20 [2014] 597-605, ha scorto una parafrasi di XII tab. V.3). Ovviamente viene anche in considerazione (87 ss.) il ben noto apporto dei retori a quel processo fortemente innovativo che porterà all'introduzione della *querela inofficiosi testamenti*. Si tratta di un altro caso evidente – e a mio avviso esemplare, perché finirà con l'incidere sul *ius civile* – di «giuridicizzazione del costume». Valutando i contesti, diversi da quello ereditario, in cui nelle declamazioni ricorre l'*actio dementiae*, l'Autore tende a svalutare la portata del *color insaniae* per valorizzare l'aspetto di empietà rivelato dal testatore che pone in non cale i doveri etico-familiari. Appare indiscutibile che il dato sostanziale risiede nel mancato ossequio alla *pietas*, ma il *color insaniae* gioca un ruolo primario e strategico, perché costituisce il grimaldello in grado di forzare la serratura di un testamento altrimenti inattaccabile. Il sentire morale e sociale avvertiva una

tale esigenza, ma la *legis actio* del *iudicium centumvirale* imponeva la necessità di un appiglio tecnico, e la sagacia dei retori lo scova nella follia del testatore (solo un demente – sostengono – può senza una valida ragione negare ai più stretti congiunti i propri beni a beneficio di estranei), perché *de iure* il testamento del pazzo è inesistente. Tutti erano ovviamente consapevoli che si trattava di un artificio e che quello impugnato non era affatto il testamento di un soggetto insano di mente – basti pensare che non di rado valeva *pro parte*, se più erano le impugnative e alcune avevano successo e altre no –: oltre ai retori, i giuristi, il pretore della fase *in iure* (il suo contributo, sovente trascurato, è invece di rilievo), i centumviri, però se ci si fosse attestati sulla sola *impietas*, scardinare la *voluntas testantis* sul piano giuridico non sarebbe risultato possibile: non va dimenticato che per secoli il testatore ha potuto insindacabilmente diseredare i propri figli e istituire eredi dei perfetti estranei. Qui, insomma, il *patronus causae* entra nella mentalità del giurista, a ulteriore riprova della contiguità di formazione culturale di queste due componenti delle *élite* romane. Peraltro il campo declamatorio privilegiato rimane quello (*lato sensu*) dei rapporti familiari, spesso in collegamento con delitti che sugli stessi producono un impatto traumatico, come lo stupro, ove alla donna violata viene riconosciuta dai retori una insindacabile discrezionalità sulla sorte del *raptor*, che può essere salvato con l'accettazione del matrimonio o consegnato alla morte in caso contrario. Ciò tra l'altro dimostra che sebbene Sofistopoli, come del resto Roma e il suo impero, non sia certo un paese per donne (la parafrasi del titolo di McCarthy è dell'Autore), queste non appaiono del tutto inermi. Infatti è pure interessante osservare che nella circostanza la determinazione della vittima, ancorché *in potestate*, supera la necessità del consenso paterno alle nozze: il che, girando la medaglia, si presta a intuibili *combine*, ma questo è un problema diverso. Inoltre le donne si trovano attribuita un'*actio malae tractationis* per comportamenti offensivi del marito nei loro confronti e, più spesso, per violenze anche mortali da lui inflitte ai figli. Poiché «la città si regge sul matrimonio, e così tutte le società» (*Decl. min.* 249.19), inflessibile è l'atteggiamento dei retori nei confronti dell'adulterio, inescusabile sempre e da reprimersi con la morte: «una moglie adultera deve morire: anche se per farlo occorre violare altre norme di legge, anche se ucciderla coinvolge nella punizione il proprio fratello, anche se si deve disobbedire al padre che invoca clemenza e occorre affrontare per questo il ripudio» (188-198). Pure dopo l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* che gli toglie di mano la spada della vendetta cruenta, il marito che a Sofistopoli uccide l'adultera colta in flagrante lo fa *pleno iure*. Più che una *prorogatio* retorica del regime anteriore alla legge di Augusto, l'Autore riconosce qui pure il riflesso di quel *iustus dolor* che funziona da attenuante anche in testi giuridici

(D. 48.5.39[38].8 [Pap. 36 *quaest.*], ove si citano rescritti di Antonino Pio nonché di Marco Aurelio e Commodo; P.S. 2.26.5 [=Coll. 4.12.4]), mostrando una sorta di vischiosa resistenza, di pensiero e di prassi, opposta da un *habitus* che l'introduzione della *lex Iulia* non era riuscita a estirpare, e, anche sulla base di alcune testimonianze letterarie (in particolare Iuv., *Sat.*, 10.314-317, un po' meno probante Phaedr., 3.10, ove la questione si restringe al rango del correo), ipotizza una plausibile influenza dei retori sulle decisioni *pro viro ultore* della cancelleria imperiale. Al contempo, premesso che i temi scartati dai retori non sono meno indicativi di quelli proposti, siccome *ex lege Iulia* il padre ha il diritto di uccidere la figlia adultera (purché insieme con il correo) ma nelle declamazioni la figura del padre giustiziere della figlia è pressoché assente, lo Studioso ritiene – a ragione – che possa attagliarsi all'originario intento di Augusto la considerazione di Papiniano (D. 48.5.23[22].4 [Pap.1 *de adult.*]) secondo il quale il diritto di uccidere la donna e l'adultero di ogni condizione è stato affidato al padre e non al marito *quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit*. Circa la generale funzione dello studio retorico nel *curriculum* in cui lo stesso si inseriva con un ruolo di primo piano, va abbandonata la tentazione di fermarsi sui temi proposti e le leggi invocate: in proposito un giudizio reciso si legge già nel *Satyricon* di Petronio (220). È invece il caso di focalizzare la *forma mentis* a cui lo stesso tendeva e le specifiche abilità connesse. In primo luogo alla scuola retorica è connaturata «una formazione costitutivamente 'laica'» (223): non si tratta di un ritrovo di oppositori politici o di nostalgici repubblicani, e neppure di intellettuali alla ricerca di modelli alternativi più o meno radicali; è però la sede in cui i modelli culturali contemporanei vengono valutati, discussi e posti a confronto. Proprio perché non si deve approdare ad alcun giudicato né si contende per la vittoria, è la sede di dispute dal carattere aperto e dalla conseguente natura relativista, aliene da schemi manichei, ove si valorizzano senza pregiudizi entrambe le posizioni in contrasto superando l'arcigno crinale della ragione e del torto. Come si è accennato, l'allievo è chiamato a riempire casi presentati in forma scarna e leggi altrettanto secche ai limiti della genericità: circostanziando gli uni e le altre, egli si abitua a valutare la fattispecie e a vagliare la norma nelle sue potenziali valenze. Al contempo si forma l'idea che solo la legge definisce i poteri e le prerogative degli attori di quei processi fittizi, travalicando in cerca guisa lo statuto personale e sociale delle parti in causa. Lungi dal porsi come un mondo di uguali e dal sovvertire gli *status personarum*, la terra dei declamatori appare tuttavia aliena dal sovrapporre il rango alla legge, evocando in tal modo l'immagine di una comunità 'legificata', in cui la legge stessa si pone come l'unico mezzo a disposizione del consociato per far valere in positivo le proprie istanze così come per respingere

ingiustizie e soprusi. «Questo richiamo forte all'imperio assoluto della legge rappresenta forse – scrive conclusivamente l'Autore (229) – l'insegnamento più autentico e durevole che le scuole di retorica hanno impartito per secoli e ha segnato in profondità l'immaginario di rampolli destinati a formare la classe dirigente di un impero». Come si è detto all'inizio, dal libro di Mario Lentano emerge una panoramica ad ampio raggio, ragionata, suggestiva e avvincente, di sicuro interesse per il romanista, che in quelle pagine ha molto da scoprire e altrettanto su cui riflettere, superando visioni pregresse più o meno inerziali. È inoltre ammirevole l'informazione specifica che l'Autore si è impegnato ad acquisire su ogni argomento giuridico implicato dal suo discorso – tanto più che alcuni di questi costringono a procedere *per ignes* anche gli addetti ai lavori –, d'altronde sia nella Premessa, qui riproposta, alla prima edizione del libro (2014) sia in quella dell'edizione attuale «il sodalizio con Giulio Rizzelli» (11), uno dei romanisti *ab origine* più sensibili all'apporto euristico legato alla retorica è indicato come 'motore primo' e come fondamentale supporto di questa esperienza dell'Autore, che – va di nuovo dato atto – presenta un evidente carattere di originalità, connotandosi per il coraggio da questa implicato. Inutile sottolineare che le suggestioni sono quasi un 'infinito numero' e non possono essere coltivate in una presentazione di poche pagine, oltre tutto condotta in modo empirico tra riassunto e digressioni specifiche su temi di interesse personale. È innegabile che un punto-chiave tocca nel vivo l'aspetto metodologico della ricerca giusromanistica, una *vexata quaestio* non scevra, anche in anni recenti, da asperità polemiche, come del resto avviene quando nello stesso campo d'indagine si trovano a convivere diverse anime e si confrontano radicate persuasioni contrastanti. Astenendomi dal varcarne la soglia, in proposito dico soltanto che mi è capitato di rilevare che pure alcuni romanisti tra i più proclivi a un approccio antropologico hanno un poco attenuato l'accento che gli storici pongono sullo sguardo 'emico': non – tengo a ribadirlo – nel senso di sminuirne l'importanza, ma, così mi è sembrato di intendere, in una chiave avvertita come più coniugabile con i caratteri della scienza giusromanistica. In effetti complica le cose il dato per cui la storia del diritto romano è anche una storia tecnica, la quale, specie nei settori privatistici diversi da quello delle persone e della famiglia – i più attrattivi per gli storici, anche nei loro riflessi penalistici – presenta vaste zone di peculiare *technicality*. Come si è detto, l'Autore, con sguardo obiettivo, si rende conto della difficoltà insita in questa sorta di affinità legata agli stessi termini che ricorrono oggi come allora, e a giusto proposito segnala l'«illusione ottica per cui *sembrano* analoghi anche i modelli culturali e giuridici che stanno dietro quelle parole» (21), tuttavia rimane, sempre a mio credere, un aspetto che va ancora un poco oltre: alludo al fatto (qui devo dirlo

in due parole) che, pur con vari gradi di consapevolezza e magari non sempre disposto ad ammetterlo, il giurista moderno ragiona ancora in buona misura con i nessi tecnici e i percorsi logici di quegli antichi interpreti (Sulle basi del linguaggio e dei meccanismi di ragionamento del pensiero giuridico attuale, di recente, R. Cardilli, *Il 'polmone orientale' del sistema romano e il nuovo codice civile cinese*, Codex 3 [2022] 3-23).

*L'omaggio dei 'mosaicisti'*. In genere questa rubrica non si occupa di opere collettanee, sia per la difficoltà di offrirne un'adeguata presentazione contenutistica, sia perché sarebbe inelegante soffermarsi, come talora avviene, su un aspetto che ha incuriosito più di altri, anche magari per esprimere una perplessità, in quanto ciò significherebbe comunque attribuire al contributo di un autore una posizione privilegiata rispetto a quella degli altri. Tuttavia, a parte la considerazione che un *Sul Tavolo* di tale natura già c'è stato, nel campo quanto mai diffuso degli studi in onore, *'Tesserae Iuris Romani'*. *Scritti per Salvatore Puliatti* (cur. U. Agnati - F. De Iuliis - M. Gardini), Napoli 2023, XXXI-320, presenta un carattere particolare, in quanto la dedica a Salvatore Puliatti sul piano temporale avviene in occasione della sua uscita dal ruolo universitario, ma ne fissa l'immagine nella veste di Direttore della rivista *Tesserae Iuris*, e i contributi provengono da ciascuno dei componenti il Comitato Direttivo. Ignoro se un tale carattere costituisca un'eccezione, e del resto il dato non rileva, rimane tuttavia l'immagine, almeno secondo il mio sentire, di un'opera che si pone come un'espressione peculiare della rivista, formalmente interna alla stessa ma che non ha nulla degli *interna corporis* per la sua dimensione corale e compartecipata. Siccome questo mio, per l'estensione più contenuta e il tono più discorsivo, è un *Sul Tavolo* diverso dagli altri, mi piace anche ricordare l'origine dell'iniziativa e l'*iter* che ha portato al suo compimento. Il merito dell'idea e della proposta appartengono a Ulrico Agnati, ora docente a Urbino, ma affezionatissimo all'Ateneo parmense dove è stato per anni collega di Salvatore Puliatti. Com'era prevedibile, l'invito venne subito accolto da tutti con uguale entusiasmo, ma un punto-chiave, più volte ribadito e qualificante dell'intrapresa, risiedeva nel dato per cui la stessa doveva restare 'assolutamente ignota' al destinatario dell'onore, il quale avrebbe dovuto averne contezza solo nel momento in cui, al termine della cerimonia che si sarebbe svolta a Parma il 24 ottobre 2023, avesse avuto tra le mani la copia cartacea numero uno degli *Scritti* ancora fresca di stampa. Ora, poiché il libro andava inserito nelle Pubblicazioni del 'Dipartimento di Giurisprudenza Studi Politici e Internazionali' dell'Università parmense, poiché collaboravano all'iniziativa Marco Gardini, Federica De Iuliis e altri giovani studiosi tutti operanti nello stesso Dipartimento dove

ancora Salvatore Puliatti era in servizio come unico ordinario del settore – pertanto al centro del contesto operativo –, poiché l’opera richiedeva mesi di lavori preparatori scanditi da diversi passaggi (*peer review*, correzione delle bozze, eccetera, con ritardi e imprevisti sempre in agguato), insomma, per tutte le predette ragioni, non è difficile immaginare come, quasi paradossalmente, l’impresa più ardua fosse proprio quella di mantenere il destinatario all’oscuro di tutto fino all’ultimo giorno. Ebbene – lo ammetto – più di una volta (*ratione aetatis*) non mi sono trattenuto dall’esprimere la scettica considerazione secondo la quale nell’Università ‘le cose si fanno sempre’. Non ho cambiato idea, ma in questo caso ho sbagliato e ne faccio ammenda. Se ci penso, quel silenzio custodito da tanti senza una smagliatura, così come la mancata casuale intercettazione di una delibera, una nota o un messaggio degli uffici o dell’editore, sono ancora oggetto della mia meraviglia, però contro il fatto gli argomenti si arrestano: l’Onorato – uomo tra l’altro costituzionalmente incapace di fingere – non si era davvero accorto di nulla. Il volume si apre con i saluti del Magnifico Rettore e del Direttore del Dipartimento, i quali, nel comune sentimento di stima e gratitudine nei confronti di Salvatore Puliatti, esprimono il compiacimento personale e delle rispettive strutture per l’iniziativa; segue la «Premessa» di Ulrico Agnati, che nel delineare lo spirito riconoscente del «piccolo dono», rende giusto merito all’impegno dei collaboratori parmensi. Interessanti sono i due profili che seguono, il primo, di Marco Gardini, sulla romanistica della sede parmense in particolare nelle due figure di Guido Donatuti e Roberto Reggi, il secondo, di Federica De Iuliis, su Puliatti studioso, docente, uomo di istituzioni e organizzatore di cultura, completato con il lungo elenco delle pubblicazioni a cura di Francesco Bono. Quando dal nucleo delle pagine con i numeri romani si passa a quelle con i numeri arabi, incomincia la serie dei contributi secondo l’ordine alfabetico dei rispettivi autori. Ulrico Agnati (*Ambrogio e il potere imperiale. ‘Res publica e sacrosanctae religionis cultus’*) esamina *sub specie iuris* l’incidenza della forte personalità e dell’azione del Vescovo di Milano nei rapporti con il potere imperiale e in particolare con Teodosio I; Fabio Botta (*Praescriptio lenocinii*) indaga sulle origini della figura dall’incerta fisionomia che dà titolo al contributo, quale mezzo processuale opponibile a colui che muove l’accusa di adulterio *iure mariti*; Chiara Buzzacchi (*Mutazioni religiose e invarianze giuridiche: su ‘Terminus’ e indisponibilità dei confini*) segue in chiave di storia giuridica il persistere del carattere di indisponibilità del termine come confine tra fondi privati nonostante il venir meno della sua originaria valenza sacrale; Iole Fargnoli (*Morale e diritto nella conferenza viennese di Philipp Lotmar*) illustra il rilevante apporto dello studioso tedesco sugli effetti della *turpitudō* in ambito contrattuale; Paolo Ferretti (*La ‘duplice’ natura del*

*concepito in un responso di Bruto*) coglie nella *sententia* del giurista repubblicano riferita da Ulpiano in D. 9.2.27.22 il germe di quella concezione del nascituro che a partire dalla giurisprudenza adrianea si esprime nei due principî ‘*in rerum natura esse*’ e ‘*in rebus humanis nondum esse*’; Paolo Garbarino (*La presa del potere di Diocleziano. Note minime su SHA, Car. 12-15*) ritiene che la *Storia Augusta*, nel luogo in cui riferisce dell’uccisione del prefetto al pretorio Apro da parte del generale illirico proclamato imperatore, ne legittimi l’operato sul piano giuridico-costituzionale; Luigi Garofalo (*Il ritorno della ‘consultatio ante sententiam’ e il regresso dei giuristi*) valutando le conseguenze del recente recupero della figura processuale del tardoantico (art. 363-bis cpc), pone l’accento sulla preoccupante compressione del ruolo dei giuristi che ne deriva; Renzo Lambertini (*Dove anche la libertà testamentaria del soldato non arriva*) individua i limiti, pochi ma significativi, che il *testamentum militis* condivide con quello del *paganus*; Maria Antonietta Ligios (*CIL VI, 9801=ILS 7500: Aurelia Nais, imprenditrice del settore ittico?*) in virtù di un’indagine anche prosopografica, ritiene che alla ‘*liberta piscatrix*’ di un’epigrafe del I-II secolo d. C. possa attribuirsi l’autonoma gestione di un’importante attività imprenditoriale; Dario Mantovani (*La definizione di ‘ius’ nella ‘Monarchia’ di Dante: una lettura contestuale*) spiega le ragioni per cui il sommo poeta, in *Mon. II.V.1*, preferisce la definizione di *ius* come *proportio* dell’*Etica Nicomachea* a quella del giurista Celso (*ars boni et aequi*), la quale pure è richiamata in un’altra opera dantesca (*Conv. IV.IX.8*); Luigi Pellicchi (*Sulla formula della cautio ‘rem pupilli salvam fore’*) indaga sul tenore della garanzia prestata dal futuro tutore circa l’integrità del patrimonio del pupillo, che lo vincolava anche in caso di mancanza del titolo, il che esclude un’incidenza della formula sull’*actio tutelae*; Andrea Triscioglio (*Contratti fiscali e privilegi fiscali. A proposito dei ‘foricarii’ di D. 22,1,17,5*) ritiene che il termine *foricarii* del testo paolino di cui al titolo non si riferisca ai gestori delle pubbliche latrine (*foricae*) ma agli appaltatori dei *vectigalia* a cui sono tenuti i commercianti di generi alimentari, o, anche, dei canoni dovuto dai concessionari delle *tabernae* presso il foro. Chiude il volume l’«Indice delle fonti» curato da Francesca Zanetti. Come si legge nella quarta di copertina, «i saggi che compongono il volume si differenziano per ambito tematico, approccio, luoghi e tempi considerati, collegandosi a interessi e spunti che si ritrovano nella ricca produzione scientifica di Salvatore Puliatti». Poste in coda a un libro che si intitola *Tesserae Iuris Romani*, sono parole che guidano il pensiero a quei minuscoli frammenti di pietra, terracotta, pasta vetrosa, diversi per forma e colore, che una volta accostati si integrano dando vita a un mosaico. D’altronde quella del mosaico è stata anche l’idea a cui si è ispirata la fondazione della rivista, che ha suggerito il nome della stessa e la scelta dell’immagine in copertina.

Sempre in chiave metaforica, cinque anni fa il Direttore *in pectore* di *Tesserae Iuris* sottopose al vaglio di un piccolo gruppo di amici un disegno preparatorio in cui coloro che avessero allora aderito e – questo almeno si auspicava – tanti altri studiosi nel tempo a venire avrebbero potuto, senza preclusioni di sorta, collocare le proprie tessere.

RENZO LAMBERTINI